APPROVAZIONE DI SPESA STRAORDINARIA PER LA RINNOVAZIONE DELLE MATRICOLE FONDIARIE

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire duecentomila per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

La detta somma sara' iscritta in un apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1901-1902.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli. Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione di spesa straordinaria per la rinnovazione delle matricole fondiarie
Estremi	Legge 26 gennaio 1902, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-di-spesa-straordinaria-per-la-rinnovazione-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it